



CITTÀ DI TREIA

Settore Affari Generali ed Istituzionali - Risorse Umane –
Servizi Demografici

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

(Leggi 10 aprile 1951, n° 287, 5 maggio 1952, n° 405 e 27 dicembre 1956, n° 1441)

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 che prevede che “tutti coloro che non sono iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono iscriversi non più tardi del mese di luglio negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello”;

INVITA

Tutti i cittadini interessati a svolgere tale funzione a produrre apposita istanza per l'inserimento negli elenchi integrativi. Requisiti richiesti per la funzione sono (artt. 9 e 10 della L. 287/1951):

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni
- Titolo finale di scuola media di 1° grado di qualsiasi tipo per la Corte di Assise
- Titolo finale di studio di scuola media di 2° grado di qualsiasi tipo per la Corte di Assise d'Appello.

Precisa che non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati, gli appartenenti alle forze armate, gli organi di polizia e i ministri di culto, ai sensi dell'art. 12 della L. 287/1951.

Le istanze devono essere presentate all'ufficio Protocollo generale del Comune di Treia entro e non oltre il 31 luglio 2021 o inviate, entro lo stesso termine, con PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.treia.mc.it.

Il modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Elettorale Comunale e sul sito web del Comune.

TREIA 11 4 APR 2021



IL SINDACO

Fto Franco Capponi